Pubblicato il 16/09/2022

N. 05778/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Barbato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via Nicola Sala, 29;

contro

l'Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, in persona del Prefetto in carica; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS-/Area IV datato 09.10.2017 - ai sensi dell'art. 23, comma I, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2015, n. 142 – di revoca delle misure di accoglienza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Benevento e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato con il ricorso in esame, il provvedimento, indicato in epigrafe, emesso dal Prefetto di Benevento di revoca delle misure di accoglienza a seguito di allontanamento ingiustificato dalla struttura di accoglienza
Il ricorrente denuncia che il provvedimento è illegittimo per l'omissione dell'avviso di procedimento e per difetto di motivazione e eccesso di potere; in pratica la tesi del ricorrente è che il provvedimento di revoca non è motivato (o meglio è apparentemente motivato) dall'allontanamento perché la sua vera ragione risiederebbe – come proverebbe la circostanza che la segnalazione è stata eseguita "lo stesso giorno del presunto allontanamento dal centro" – nella violazione delle regole imposte dalla struttura di accoglienza; il ricorrente denuncia altresì la violazione dell'obbligo di tradurre ogni provvedimento relativo all'ingresso, al soggiorno e all'espulsione di stranieri in una lingua da lui conosciuta o in una delle lingue cd. veicolari.
L'amministrazione resiste al ricorso.
Con ordinanza n. 206 del 2018 la Sezione ha respinto l'istanza di tutela cautelare.
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda la dedotta omissione dell'avviso di procedimento, essa è giustificata non dall'urgenza, invocata nel testo del provvedimento, ma dalla circostanza – correttamente evidenziata nella relazione depositata in giudizio – che, essendosi il ricorrente reso irreperibile avendo abbandonato la struttura di accoglienza, la Prefettura non era a conoscenza di un luogo dove comunicarlo. In altri termini, la comunicazione dell'avviso di procedimento è stata resa impossibile dal comportamento del ricorrente.
Peraltro, lo straniero è risultato assente dal centro di accoglienza, senza giustificazione, per tre giorni consecutivi e, pertanto, era integrata la causa di revoca delle misure di accoglienza prevista alla lettera a) dell'articolo 23 del d.lg. 18 agosto 2015, n. 142 cioè "l'abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente".
Quanto invece al dedotto vizio di incompetenza, l'amministrazione ha depositato in giudizio il decreto prefettizio n. 0031193/46.06 del 5.09.2017 di conferimento alla dr.ssa Maria De Feo della reggenza dell'Area IV - Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d'asilo fino al 31.12.2017, nonché il decreto prefettizio n. 13767/Ufficio I di Staff Vicario del 9.05.2014 con cui la dottoressa De Feo è stata delegata alla firma dei provvedimenti di espulsione.
Quanto alla omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal ricorrente o in una lingua veicolare, si tratta di una irregolarità che può giustificare la rimessione in termini per errore scusabile ove abbia determinato una decadenza, circostanza che non ricorre nel caso in esame.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate attesa la particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere, Estensore

Rocco Vampa, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Angela Fontana

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.